

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

nella persona del giudice unico dott. Luciano Ambrosoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. omissis Ruolo Generale promossa da:

**LOCATARIO
FIDEIUSSORI**

ATTORI OPPONENTI

contro

BANCA

CONVENUTO OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Per l'opponente:

"1. in via principale e nel merito:

- *revocare, annullare e comunque dichiarare nullo, inefficace, inammissibile ed improcedibile il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa e anche in esito alle domande che in questa sede gli opposenti svolgono;*
- *accertare che il contratto di locazione finanziaria, stipulato tra le parti è un "leasing traslativo" ed è pertanto sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1526 c.c.;*
- *accertare e dichiarare la nullità della clausola n.19 delle "Condizioni generali" del contratto di leasing stipulato tra le parti, in particolare ove recita "tali somme unitamente ad ogni altro importo già corrisposto a qualsiasi titolo dall'utilizzatore, resteranno definitivamente acquisite alla concedente a titolo anche di penale" e "il risarcimento degli eventuali maggiori danni...determinato calcolando il valore attuale, al tasso di attualizzazione indicato nelle condizioni particolari, di tutto restante corrispettivo contrattuale previsto a carico dell'utilizzatore maggiorato dell'importo indicato nelle clausole particolari per l'esercizio del diritto di opzione finale di acquisto dei beni e detratto quanto la concedente abbia ricavato al netto dei costi sostenuti con la vendita dei beni ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimento da parte di terzi";*
- *condannarsi la ricorrente/opposta a restituire i canoni percepiti oltre interessi prima della risoluzione del contratto de quo, nella misura che sarà accertata in corso di causa, operandosi compensazione, anche parziale, con quanto eventualmente dovuto alla ricorrente/opposta;*
- *accertare la nullità/inefficacia della clausola di indicizzazione per la quale "si assume indice base il TASSO EURIBOR 3EU pari al 0,6630%" oggi stabilito di comune accordo tra le parti indipendentemente dalla quotazione odierna di tale tipo di tasso..." e del piano di ammortamento alla francese contenuti nell'allegato C delle "Condizioni Generali" del contratto, accertare e dichiarare la natura illecita/ultralegale degli interessi pattuiti e per l'effetto condannarsi la ricorrente/opposta alla restituzione dei tassi ultralegali percepiti operandosi nel caso compensazione, anche parziale, con quanto eventualmente dovuto alla ricorrente/opposta;*

Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli, n. 682 del 27 marzo 2020

2 in via subordinata:

- nella denegata ipotesi che l'adito Tribunale ritenga valide le clausole contrattuali di cui si è chiesta la dichiarazione di nullità, accertata l'eccessività della penale voglia ridurla ai sensi dell'art. 1384 c.c.;

3 in via istruttoria: [...]

4- in ogni caso:

- dichiarare non ripetibili le spese del procedimento monitorio con rifusione di spese, compensi di causa con iva e cpa come per legge”.

Per l'opposto:

“in via principale: respingere le eccezioni e domande tutte formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;

in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta applicabilità dell'art. 1526 c.c., condannare controparte al pagamento dell'equo compenso per l'utilizzo dell'immobile sino alla data di effettiva restituzione, oltre al risarcimento dei danni;

In ogni caso: spese di causa integralmente rifuse”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. omissis in data 30-31 gennaio 2017, notificato nei giorni 1-7 febbraio 2017, il Tribunale di Brescia ha ingiunto a SOCIETÀ e ai fideiussori in solido di pagare a BANCA. l'importo di € 113.573,59 (oltre ad interessi e spese) a titolo di canoni insoluti per il periodo compreso fra agosto 2015 e aprile 2016, interessi moratori e spese, dovuti da società di leasing S.r.l. in forza di contratto di locazione finanziaria di bene immobile stipulato il 7 luglio 2010 n. omissis e di appendice (per finanziamento di opere di ristrutturazione e completamento) firmata il 17 aprile 2017 n. omissis (doc. 2) e dagli altri ingiunti in forza di contratti di fideiussione sottoscritti nelle stesse date sino ad importo determinato inizialmente in € 2.100.550,00 e in seguito aumentato a € 2.544.793,62 (doc. 2-5 e 7-10).

Con atto di citazione in opposizione notificato il 13 marzo 2017 gli ingiunti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e S.r.l. (non i fideiussori, si deve logicamente ritenere pur in assenza di precisazione al riguardo, atteso che i garanti – nulla pacificamente avendo mai pagato per canoni – non sono legittimati a ripetere quanto versato dal debitore principale) ha introdotto inoltre domanda riconvenzionale di condanna della società di leasing, in applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., alla restituzione di tutti i canoni già corrisposti o, previo accertamento della illegittimità della clausola di indicizzazione e del piano di ammortamento alla francese, alla restituzione degli interessi ultralegali percepiti per indeterminatezza della relativa pattuizione; in subordine, ove fosse ritenuta la validità della clausola penale prevista dai contratti di leasing, gli opposenti hanno chiesto la riduzione ad equità a norma dell'art. 1384 c.c..

La convenuta, costituitasi con comparsa depositata il 16 giugno 2017, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale in quanto infondate.

Così instaurato il contraddittorio, con ordinanza in data 11 luglio 2017 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto e, depositate (dalla sola convenuta) le memorie autorizzate ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, senza alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni sopra riportate, con termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli, n. 682 del 27 marzo 2020

Gli opposenti, nulla contestato in ordine alla stipulazione del contratto di locazione finanziaria e dell'appendice né quanto al mancato pagamento delle fatture relative ai canoni per il periodo settembre 2015/aprile 2016 (agosto 2015/aprile 2016 per l'appendice), deducono che, qualificato il rapporto negoziale come leasing traslativo, debba in via analogica trovare applicazione l'art. 1526 c.c., con la conseguenza che, risolto il contratto per inadempimento dell'utilizzatore, questi è tenuto al rilascio del bene ma ha diritto alla restituzione delle rate pagate salvo il diritto della controparte ad un equo compenso per l'uso del bene; affermano dunque che, nulla perché vessatoria e non oggetto di specifica e separata sottoscrizione la clausola contrattuale n. 19 (secondo cui in caso di risoluzione le rate scadute restano acquisite alla concedente, la quale può inoltre pretendere ulteriore indennizzo sugli importi ulteriori ancora non scaduti), nulla è più dovuto a BANCA ed è anzi la concedente ad essere debitrice della restituzione dei canoni incassati (o della differenza fra i canoni riscossi e il minor importo a lei spettante per equo compenso).

A volere pure ammettere la qualificazione di locazione finanziaria traslativa invocata dall'opponente e l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., l'argomentazione è in questo caso comunque infondata.

Va al riguardo premesso che – richiesto in via monitoria il pagamento dei soli canoni di locazione finanziaria scaduti e non pagati e dei relativi interessi (e non il pagamento della penale ulteriore prevista dalla clausola 19 per il caso di risoluzione) – è vero che, come deduce parte opponente, il rapporto di locazione finanziaria è risolto per esercizio da parte della concedente della potestà di risoluzione del contratto attribuitale dalla clausola risolutiva espressa (art. 19 cit.), trovando ciò conferma nelle produzioni di Banca in sede di opposizione (v. lettere raccomandate di risoluzione e intimazione di rilascio immobile e pagamento di canoni scaduti e interessi, doc. 12 e 13 convenuto).

Indiscussa perciò la risoluzione del contratto di locazione finanziaria e dell'appendice, ove pure dovesse ritenersi in astratto applicabile l'art. 1526 c.c. in ragione della natura traslativa del leasing, resta tuttavia valido ed efficace tra le parti l'art. 19 delle condizioni generali di contratto (che prevede, per il caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, oltre all'immediato rilascio del bene, definitiva acquisizione di quanto versato durante la vigenza del contratto ed obbligo di corrispondere tutti gli importi maturati per insoluti, interessi e spese sino alla data della restituzione dell'immobile e, inoltre, l'importo attualizzato corrispondente ai canoni futuri e al costo di esercizio del diritto di opzione finale di acquisto detratto quanto il concedente abbia ricavato dalla vendita del bene): detta pattuizione non è, in primo luogo, soggetta a requisito di validità della separata specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c. 2 c.c. (la clausola risolutiva espressa e la clausola penale non rientrano nell'elenco tassativo delle clausole vessatorie: ad es. Cass. sez. 3, 5 luglio 2018, 17603; Cass. sez. 3, 26 ottobre 2004, n. 20744); né, inoltre, può dirsi intrinsecamente illegittima perché incompatibile con l'art. 1526 c.c..

A quest'ultimo riguardo si osserva che espressamente l'art. 1526 c.c. fa salvo, oltre al diritto all'equo indennizzo, il risarcimento del danno, la cui quantificazione ben può essere preventivamente determinata dalle parti con clausola penale (“non è ravvisabile alcun contrasto concettuale tra la predeterminazione pattizia del danno” e l'art. 1526 c.c., “che tende soltanto a rendere eque le conseguenze della risoluzione. La penale può sempre validamente sostituirsi e semplificare l'accertamento analitico del danno da inadempimento, purché non sia iniqua”, fatta dunque salva la valutazione circa l'eventuale manifesta eccessività della penale ai fini dell'esercizio del potere di riduzione ex art. 1384 c.c.: cfr. Cass. sez. III, 20 dicembre 2014, n. 23620).

E d'altra parte siffatta clausola penale - conforme a prassi ormai consolidata nei contratti di locazione finanziaria, riconosciuta legittima dalla giurisprudenza e nel suo contenuto

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli, n. 682 del 27 marzo 2020

essenziale recepita dallo stesso legislatore (dapprima con norme di applicazione circoscritta – v. art. 72 quater L.F. estesa poi al concordato preventivo; art. 1 co. 78 della legge 208/2015 sul leasing abitativo – e da ultimo dettando disciplina generale per il contratto di locazione finanziaria con la legge n. 124/2017, pur non suscettibile di applicazione retroattiva al caso in esame) - prevede lo scomputo dal dovuto del prezzo che la concedente abbia a ricavare dalla vendita a terzi dell'immobile o del valore del bene ove invenduto, e ciò esclude per la società di leasing utile superiore a quello che conseguirebbe se l'utilizzatore adempisse per intero le proprie obbligazioni, e realizza anzi opportunamente la finalità risarcitoria ex art. 1223 c.c. di assicurare al contraente danneggiato la realizzazione di situazione patrimoniale equivalente a quella che avrebbe conseguito dalla regolare esecuzione del contratto (ossia il recupero integrale del finanziamento e il conseguimento dell'utile, detratto il valore dell'immobile) ed assicura contemperamento degli interessi congruo e comunque ben lungi dalla nozione di manifesta eccessività ex art. 1384 c.c..

Sotto altro profilo, è comunque assorbente in questa sede evidenziare che la mancata riconsegna dei beni che parte opponente – inadempiente da agosto 2015 e destinataria delle dichiarazioni di risoluzione ex art. 1456 c.c. del 18 maggio 2016 – neppure allega di avere restituito alla proprietaria, preclude la rivendita o diversa collocazione dei beni medesimi e, per logica conseguenza, non solo la determinazione dell'an e del quantum della penale contrattuale a favore della concedente ma anche, per quanto qui in particolare interessa con riguardo alla domanda dell'utilizzatrice, del credito eventuale a favore di questa per il maggior valore del bene (realizzato o stimato), in relazione al quale potrebbe in astratto in futuro sorgere diritto alla restituzione di parte dei canoni (previa diretta applicazione dei principi desumibili dalla nuova disciplina degli effetti della risoluzione del leasing introdotta con legge 4 agosto 2017 n. 124 o, in alternativa, riduzione dell'indennità ex art. 1526 co. 2° c.c. alla quale sia in tesi assimilabile - laddove si recepisca l'applicazione analogica della disciplina in tema di vendita con riserva della proprietà - la previsione contrattuale del diritto della società di leasing a trattenere i canoni incassati).

Infondato il primo motivo di opposizione (e la domanda riconvenzionale di restituzione di tutti i canoni che sulla stessa causa di fonda) già sulla base delle considerazioni che precedono, è superfluo approfondire il tema sollevato dalla convenuta circa il superamento della tradizionale distinzione fra leasing di godimento e leasing traslativo, e della ritenuta applicabilità in via analogica a quest'ultimo dell'art. 1526 c.c., che in vero pare logico desumere dall'introduzione prima dell'art. 72 quater legge fall. e, in seguito, dall'art. 1 co. 78 della legge 208/2015 sul leasing abitativo e dalla legge n. 124/2017 sul contratto di locazione finanziaria in generale.

Quanto alle ulteriori e subordinate contestazioni sull'illegittimo addebito di interessi, si rileva che – del tutto generica l'evocazione di illiceità per usura dei tassi di mora (determinati per altro per rinvio al tasso legale ex art. 5 d.lgs. 231/2002) - l'indicizzazione dei canoni, agganciata a parametro certo e verificabile quale il tasso Euribor, specificamente indicato in contratto (Euribor 3 mesi lettera) in una con il tasso base di riferimento concordemente individuato dalle parti (0,6630%) indipendentemente dalla quotazione effettiva alla data della stipulazione, in primo luogo non individua (diversamente da quanto afferma l'opponente) una clausola floor (i contraenti hanno unicamente concordato il tasso base sul quale vanno calcolati gli adeguamenti percentuali in aumento o in riduzione secondo le periodiche oscillazioni dell'Euribor 3EU, non la soglia al di sotto della quale il tasso a carico del cliente non può scendere); in ogni caso la clausola floor, ove pure fosse pattuita, non trasformerebbe affatto il leasing in un contratto aleatorio assimilabile ad un contratto derivato o comunque ad uno strumento finanziario soggetto alla disciplina del T.U.F.; infine, giova aggiungere, la convenzione fra le parti sulla misura del tasso di riferimento dell'indicizzazione è del tutto legittima perché (questa l'eccezione che sovente viene mossa, e che peraltro non è proposta in questa sede) non costituisce causa di indeterminatezza dell'oggetto del contratto né viola

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli, n. 682 del 27 marzo 2020

alcun dovere di correttezza e trasparenza, ma (sia o meno il tasso base convenzionale superiore o inferiore al reale valore dell'Euribor 3 mesi alla data del contratto) costituisce ordinaria espressione dell'autonomia negoziale nell'individuare il parametro certo al quale indicizzare i canoni periodici.

Del pari infondata, infine, è l'affermazione di principio della illiceità dal piano di ammortamento costante (c.d. alla francese), vuoi in quanto contrario al divieto di anatocismo vuoi in quanto causa di surrettizia maggiore onerosità e indeterminazione del tasso di interesse effettivo.

Pure a voler pienamente assimilare al mutuo il leasing (nel quale assume rilievo essenziale il godimento del bene oltre alla mera retribuzione del finanziamento), il piano di ammortamento a rate costanti non importa indeterminazione del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente (v. anche Cass. Sez. I, 22 maggio 2014, n. 11400: *“la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia”*).

I contratti sottoscritti dalle parti sono del resto del tutto conformi alle prescrizioni previste dall'art. 117 co. 4 TUB e in generale al requisito di determinatezza dell'oggetto, posto che i piani di ammortamento (con puntuale indicazione di numero di rate, importi, decorrenza e scadenze, prezzo di opzione), il tasso di leasing, di mora e di attualizzazione e il criterio di indicizzazione sono tutti specificamente e chiaramente espressi.

Infondata per quanto esposto la prospettazione di parte opponente (ed evidenti la superfluità e comunque il carattere meramente esplorativo della CTU richiesta peraltro solo in atto di citazione e non richiamata in seguito), le domande tutte svolte, ivi compresa la domanda riconvenzionale di restituzione, vanno pertanto rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 ed avuto riguardo alle tariffe medie per cause di valore fino a € 260.000,00, nel totale importo di € 11.810,00 (compensi medi per fasi studio, introduttiva e decisoria del valore: € 2.430,00 + € 1.550,00 + 4.050,00; minimo per fase istruttoria esaurita con il deposito delle memorie: € 3.780,00), oltre a spese generali in ragione del 15% ed accessori.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia in data 30-31 gennaio 2017 n. 583;
- 2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
- 3) condanna gli oppositori in solido al pagamento in favore di BANCA delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 11.810,00 per compenso e € 1.771,50 per spese generali, oltre ad IVA e CPA.

Sentenza, Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli, n. 682 del 27 marzo 2020
Così deciso in Brescia, il giorno 23 marzo 2020

Il giudice
Luciano Ambrosoli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS